



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BRESCIA

## DECRETO

Oggetto: Emanazione Regolamento per il funzionamento del Comitato Partecipativo del Personale Tecnico-Amministrativo (CPPTA).

### IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Brescia, emanato con D.R. n. 107 del 6 febbraio 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 39 del 16 febbraio 2024 e nello specifico l'art. 7, comma 1, lett. d);

VISTO, in particolare, l'art. 20 dello Statuto di Autonomia dell'Università degli Studi di Brescia che prevede l'elezione di un Comitato partecipativo del personale tecnico-amministrativo per promuovere il confronto sulle politiche gestionali e formative del personale stesso;

RAVVISATA la necessità da parte del Comitato di dotarsi di un Regolamento per il funzionamento del Comitato partecipativo del personale tecnico-amministrativo;

VISTA la proposta di emanazione del "Regolamento per il funzionamento del Comitato Partecipativo del Personale Tecnico-Amministrativo (All. 1);

VISTA la delibera n. 56 del 18 marzo 2024 con la quale il Senato Accademico ha espresso il proprio parere favorevole all'emanazione del Regolamento;

VISTA la delibera n. 59 del 19 marzo 2024 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Regolamento;

### DECRETA

per le motivazioni indicate nelle premesse del presente atto e che qui si intendono integralmente riportate,

è emanato il "Regolamento per il funzionamento del Comitato Partecipativo del Personale Tecnico-Amministrativo, nel testo allegato al presente provvedimento (All. 1) di cui costituisce parte integrale e sostanziale.

Brescia, data del protocollo

Il RETTORE

(prof. Francesco Castelli)

F.to digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/05



## **REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PARTECIPATIVO DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO**

### **Articolo 1 - Finalità**

1.1 Il Comitato Partecipativo del Personale Tecnico Amministrativo, di seguito denominato Comitato, è un Organo ausiliario di Ateneo ai sensi dell'art. 13 dello Statuto dell'Università degli Studi di Brescia (emanato con D.R. n. 107/2024).

1.2 Il Comitato promuove il confronto sulle politiche gestionali e formative del personale stesso, compresa la presentazione di eventuali proposte al Direttore Generale ai sensi dell'art. 20 dello Statuto di Ateneo (D.R. n. 107/2024).

1.3 Il Comitato nello svolgimento delle proprie attività si avvale della collaborazione con le Consulte, i Consigli e i Comitati rappresentativi del Personale Tecnico Amministrativo presenti negli altri Atenei promuovendone il confronto.

### **Articolo 2 - Compiti del Comitato**

2.1 Il Comitato promuove il confronto e formula proposte sulle seguenti tematiche:

- a) PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione), in particolare fornisce osservazioni e contributi in merito al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e al Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP);
- b) Piano Strategico l'Ateneo;
- c) programmazione delle politiche gestionali sull'organizzazione amministrativa e dei servizi e sul fabbisogno del Personale Tecnico Amministrativo;
- d) politiche formative, gestionali ed inerenti all'aggiornamento professionale del Personale Tecnico Amministrativo;
- e) Statuto di Ateneo;
- f) Regolamento Generale di Ateneo;
- g) Regolamenti, Linee Guida, Policy e tematiche dell'Ordinamento Universitario aventi riflessi sul Personale Tecnico Amministrativo;

2.2 Il Comitato è chiamato a designare rappresentanti del Personale Tecnico Amministrativo per i seguenti ruoli:

- a) n. 2 membri al Tavolo per la mobilità ai sensi della Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 213/13656 del 20 dicembre 2007;
- b) n. 2 membri (titolare e supplente) nella Commissione Elettorale Centrale ai sensi dell'art. 4 del vigente Regolamento Elettorale di Ateneo;
- c) n. 2 membri (titolare e supplente) nella Commissione di Seggio ai sensi dell'art. 5 del vigente Regolamento Elettorale di Ateneo.

2.3 Il Comitato propone al Rettore il Rappresentante del Personale Tecnico Amministrativo chiamato ogni anno a intervenire alla Cerimonia di Inaugurazione dell'Anno Accademico.



2.4 Il Comitato durante la campagna elettorale organizza incontri con i vari candidati alla carica di Rettore per approfondire i programmi elettorali a beneficio di tutto il Personale Tecnico Amministrativo.

2.5. Il Comitato può altresì pronunciarsi e farsi interprete di istanze e petizioni provenienti dal Personale Tecnico Amministrativo concernenti le proprie funzioni.

2.6 Il Comitato collabora con le altre rappresentanze elettive del Personale Tecnico Amministrativo presenti in Ateneo, ivi compresi gli eletti nei Consigli di Dipartimento di cui all'art. 23 comma 7 del vigente Statuto.

### **Articolo 3 - Composizione**

3.1 Il Comitato è composto da nove dipendenti eletti, cui si aggiungono i 2 rappresentanti del personale in Senato Accademico ai sensi dell'art. 20 c.2 dello Statuto di Ateneo. (D.R.107/2024)

3.2 Il Comitato elegge al suo interno un Coordinatore con il compito di convocare e presiedere le sedute ai sensi dell'art. 21 c.2 del Regolamento Generale di Ateneo.

3.3 In caso di assenza del Coordinatore, il Comitato è presieduto dal Vice-Coordinatore designato nella convocazione di insediamento. In caso di assenza anche del Vice-Coordinatore, la seduta è presieduta dal componente con maggiore anzianità di servizio in ruolo.

3.4 Nella convocazione di insediamento viene designato un Segretario Verbalizzante che rimarrà in carica per la durata del mandato. In caso di assenza, o rinuncia, lo stesso verrà sostituito secondo le indicazioni fornite dal Coordinatore.

3.5 Nella convocazione di insediamento viene designato un Redattore della pagina web del Comitato di cui al successivo art. 8 comma 7, incaricato dell'aggiornamento dei contenuti, che rimarrà in carica per la durata del mandato. In caso di assenza, o rinuncia, lo stesso verrà sostituito secondo le indicazioni fornite dal Coordinatore

### **Articolo 4 - Elezioni e Durata**

4.1 Per le modalità di elezione dei membri del Comitato si rimanda al vigente Regolamento Elettorale di Ateneo

4.2 Il Comitato dura in carica tre anni, come previsto dallo Statuto di Ateneo ai sensi dell'art. 20 c.1.

4.3 Il Comitato resta in carica sino alla costituzione del successivo a seguito del provvedimento del Direttore Generale.

### **Articolo 5 - Compiti del Coordinatore**

5.1 Il coordinatore:

- rappresenta il Comitato nei rapporti con gli altri Organi Accademici;
- convoca il Comitato per via telematica, almeno cinque giorni prima della data della seduta;
- convoca d'urgenza il Comitato riducendo i tempi di preavviso della convocazione ordinaria;
- stabilisce l'Ordine del Giorno delle sedute;



- presiede le sedute e assicura il buon andamento dei lavori osservando e facendo osservare il presente regolamento;
- dirige e modera la discussione, stabilisce le modalità delle votazioni, ne accerta e proclama il risultato;
- richiede l'accesso agli atti e alle informazioni secondo le modalità dell'art. 9.2.

## **Articolo 6 - Convocazione del Comitato**

6.1 Il componente che ha ottenuto il maggior numero di voti nelle elezioni per il rinnovo del Comitato, procede alla convocazione di insediamento del Comitato stesso entro 30 giorni dalla data del provvedimento di nomina degli eletti.

6.2 Il canale ufficiale di comunicazione da e verso il Comitato è l'indirizzo di posta elettronica [cppta@unibs.it](mailto:cppta@unibs.it).

6.3 Il Comitato è altresì convocato in via straordinaria quando ne faccia richiesta almeno un terzo+1 dei suoi membri. La convocazione deve avvenire entro cinque giorni dalla presentazione della richiesta.

6.4 Le richieste di inserimento di uno o più punti all'Ordine del Giorno devono essere avanzate da almeno un terzo+1 dei componenti.

## **Articolo 7 – Giustificazione delle assenze e dimissioni dei componenti**

7.1 In caso di impedimento alla partecipazione alle sedute, i componenti del Comitato sono tenuti a darne tempestiva comunicazione al Coordinatore, in mancanza verrà verbalizzata come assenza ingiustificata.

7.2 In caso di dimissioni di uno o più membri, che devono essere formalizzate per iscritto, le stesse producono i loro effetti al momento della presa d'atto da parte del Comitato che provvederà a darne comunicazione alla Direzione Generale per gli adempimenti conseguenti.

7.3 A seguito di ripetute assenze ingiustificate pari a 4 consecutive di uno dei membri eletti, il Coordinatore procede con la convocazione d'urgenza ai sensi dell'art. 5, con l'inserimento all'Ordine del Giorno della discussione dell'eventuale decadenza.

## **Articolo 8 – Svolgimento della seduta**

8.1 Le sedute sono validamente costituite e possono avere regolare svolgimento solo con la presenza, anche telematica, della maggioranza dei componenti.

8.2 L'approvazione dei punti all'Ordine del Giorno necessita del voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore.

8.3 I componenti presenti, qualora vogliano lasciare definitivamente o solo temporaneamente la seduta, prima dello scioglimento, hanno l'obbligo di comunicare al Coordinatore l'uscita che verrà messa a verbale.

8.4 La durata degli interventi, salvo diversa determinazione del Coordinatore, non può eccedere i dieci minuti.

8.5 I verbali delle sedute riportano le presenze e assenze, le operazioni di voto e la rappresentazione sintetica degli interventi dei componenti. I verbali sono sottoscritti dal



Coordinatore e dal Segretario Verbalizzante.

8.6 Di norma, il Comitato approva il verbale nella seduta successiva a quella cui si riferisce.

8.7 Dopo l'approvazione i verbali delle sedute sono pubblicati sul sito di Ateneo alla pagina web del Comitato.

### **Articolo 9 Sede e Strumenti**

9.1. L'amministrazione assicura al Comitato gli strumenti necessari allo svolgimento delle proprie attività, uno spazio dedicato nella pagina web di Ateneo nonché una casella di posta elettronica.

9.2 L'amministrazione assicura inoltre al Comitato, attraverso il proprio Coordinatore, l'accesso agli atti e alle informazioni già disponibili dell'Amministrazione necessarie all'assolvimento del proprio mandato istituzionale, fatti salvi i diritti di riservatezza.

### **Articolo 10 - Modifiche del presente Regolamento**

10.1 Le modifiche al presente Regolamento devono essere deliberate a maggioranza assoluta dei componenti del Comitato e successivamente trasmesse all'Amministrazione per l'iter di approvazione.